

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1255

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI CORATO, GAROCCHIO, FERRARI MARTE, NAPOLETANO, GIANNI, MAROLI, ALINOVİ, CURCIO, LENOCI, POLITANO, CARPINO, CRESCO, SICOLO, SALADINO, FRANCESE ANGELA, COMINATO LUCIA, LECCISI, DE COSMO, CASALINO, VERNOLA, FURIA, BERTANI FOGLI ELETTA, BOGGIO, MONTELEONE, DE SIMONE

Presentata il 10 gennaio 1980

Accredito dei contributi ai fini pensionistici per i lavoratori iscritti negli elenchi « a validità prorogata al 31 dicembre 1977 », nonché accredito delle prestazioni per l'anno 1979 ai pensionati che non abbiano raggiunto l'età pensionabile di vecchiaia; norme per la diminuzione delle giornate lavorative nelle zone colpite da calamità atmosferiche; inquadramento previdenziale dei lavoratori agricoli dipendenti dei Consorzi di bonifica non addetti ai lavori di forestazione; istituzione di un gettone di presenza per i membri delle Commissioni del Collocamento agricolo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di risolvere le seguenti questioni: superare la discriminazione esistente oggi per i lavoratori agricoli dipendenti rispetto a quelli autonomi e agli imprenditori agricoli, i quali, in caso di calamità naturali o atmosferiche godono per legge di particolari assistenze; per i lavoratori agricoli dipendenti che perdono giornate di lavoro non è previsto alcun indennizzo. Si chiede quindi che nelle zone colpite da calamità a lavoratori agricoli dipendenti possano godere dei trattamenti previdenziali e assi-

stenziali e dell'accredito dei contributi ai fini pensionistici, sulla base delle giornate di lavoro con cui erano iscritti negli elenchi anagrafici nell'anno precedente a quello in cui si è verificata la calamità.

Il disegno di legge sulla proroga delle prestazioni assistenziali e previdenziali per i lavoratori iscritti negli elenchi a validità prorogata al 1980 e 1981 esclude da tale diritto i pensionati di vecchiaia che abbiano raggiunto l'età pensionabile mantenendolo invece per i pensionati di invalidità e di anzianità. Per il 1979 la legge 27 febbraio 1978, n. 41 non prevedeva il diritto alle prestazioni per tutti i pensionati.

Al fine di evitare una discrepanza fra il 1979 e gli anni successivi occorre precisare che le prestazioni di competenza per il 1979 spettano ai lavoratori agricoli pensionati che non abbiano raggiunto l'età pensionabile di vecchiaia. Va precisato inoltre — ad evitare equivoci interpretativi — che ai lavoratori iscritti negli elenchi bloccati vanno accreditati i relativi contributi ai fini pensionistici per gli anni 1978, 1979, 1980, 1981.

Infine, occorre sospendere in attesa dell'approvazione della legge sulla parità previdenziale fra agricoltura ed altri settori, la lettera *b*) dell'articolo 6 della legge

31 marzo 1979, n. 92, che prevede il passaggio all'inquadramento previdenziale agricolo dei dipendenti dei Consorzi, deve ritenersi non applicabile ai dipendenti consortili non addetti ai lavori di forestazione.

Da tale legge subiscono un grave peggioramento ai fini pensionistici i lavoratori dipendenti dei Consorzi di bonifica (ad eccezione degli addetti ai lavori di forestazione), in quanto il passaggio dall'inquadramento industriale a quello agricolo comporta a tutt'oggi decurtazioni sulle pensioni molto forti.

Inoltre allo scopo di rendere funzionale le commissioni comunali di collocamento di cui al decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, si istituisce un gettone di presenza per i membri delle commissioni di collocamento comunali e di integrazione ai membri delle commissioni provinciali e regionali così come indicato nell'articolo 3 della legge 11 marzo 1970, n. 83.

La sospensione momentanea della lettera *b*) dell'articolo 6 sopra indicato, con esclusione dei dipendenti dei consorzi addetti ai lavori di forestazione, renderebbe giustizia ai lavoratori fissi delle bonifiche che hanno visto ingiustamente peggiorata la loro condizione previdenziale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi di rilevamento di comuni compresi in zone colpite da calamità atmosferiche o naturali — zone individuate con decreto del Ministero dell'agricoltura — è riconosciuto, a partire dal 1° gennaio 1979 ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali nonché per l'accreditamento dei relativi contributi ai fini pensionistici, lo stesso numero di giornate ad essi attribuito nell'elenco per l'anno precedente, qualora il lavoratore non possa far valere una condizione più favorevole.

ART. 2.

Ai braccianti e categorie assimilate iscritti al 31 dicembre 1977 negli elenchi nominativi a validità prorogata di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere accreditati i relativi contributi ai fini pensionistici per gli anni 1978, 1979, 1980, 1981, sulla base delle giornate con cui risultano iscritti negli elenchi stessi.

Le prestazioni di competenza per l'anno 1979 spettano anche ai lavoratori agricoli pensionati che non abbiano raggiunto l'età pensionabile di vecchiaia.

ART. 3.

Per i componenti le commissioni regionali, provinciali e locali di collocamento di cui al decreto-legge 3 febbraio 1979, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, è fissata la corresponsione di un gettone di presenza nella misura di lire 5000 per ogni seduta. Tale gettone verrà riconosciuto per un numero di 40 riunioni annue, da suddividersi mensilmente secondo le esigenze di

gestione e di funzionalità del collocamento. In caso di esigenze motivate tale numero di riunioni può essere aumentato a richiesta della Commissione stessa previo parere dell'Ufficio del lavoro territorialmente competente e previa autorizzazione del Ministro del lavoro.

ART. 4.

L'onere complessivo della presente legge, valutato in lire 9.600.000.000, è posto a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario in corso.

ART. 5.

In attesa dell'approvazione della legge sulla parità previdenziale la lettera *b*) dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, numero 92, non si applica ai dipendenti consortili non addetti ai lavori di forestazione.

Per tali dipendenti viene ripristinato a far data dal 31 marzo 1979 l'inquadramento previdenziale precedente.